

ORIGINALE

DIREZIONE GENERALE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 2 DEL 03/01/2014

**OGGETTO: Ricorso contro il Comune di Capannori dinanzi alla CTP di Lucca.
Costituzione in giudizio**

Il Segretario Generale
Roberto Onorati / INFOCERT SPA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CUP/Ripartizione Analitica	Cap.

RIMESSO IN COPIA A



Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia

(www.comune.capannori.lu.it)

Direzione Generale

Tel. 0583/4281

Fax 0583/428399

ORIGINALE

Determinazione n° 2 del 03/01/2014

**OGGETTO: Ricorso contro il Comune di Capannori dinanzi alla CTP di Lucca.
Costituzione in giudizio**

Direzione Generale

Il Segretario Generale

VISTA l'attività di gestione e di accertamento ICI effettuata dall'Ufficio Tributi - Entrate;

VISTO il ricorso presentato dal contribuente e assunto al ns. prot. n. 86318 del 30/12/2013 relativo all'avviso di accertamento ICI n. 1063076 per l'anno 2008 del 30/10/2013;

DATO ATTO che il prospetto riepilogativo delle impugnazioni elencate con indicazione del nominativo del ricorrente è depositato agli atti del Comune;

DATO ATTO che detto prospetto non è soggetto a pubblicazione in ossequio alla tutela della riservatezza dei ricorrenti ed al principio di non eccedenza nel trattamento dei dati di cui all'art.11 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), fatto salvo il diritto al motivato accesso in conformità al disposto dell'art. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai principi di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra menzionati e sulla base delle valutazioni effettuate dall'Ufficio Tributi - Entrate, che il Comune si costituisca per resistere alle istanze della parte ricorrente e sostenere la legittimità e la correttezza del proprio operato, specificando che la costituzione in giudizio ha la funzione di consentire all'Ente di chiarire, in Commissione Tributaria, le ragioni della pretesa tributaria avanzata con la notifica degli atti oggetto del ricorso;

PREMESSO che la materia dei ricorsi contro i provvedimenti di imposizione tributaria è regolata dal D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali anche per quanto riguarda i tributi comunali (art. 2, comma 1°, lettera h);

VISTI:

- l'art. 11, comma 3° bis, del D.Lgs. 546/1992 che prevede che l'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio;
- il D. L.gs. 504/92 istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

RICHIAMATE:

- I. la determinazione n. 3 del 3 gennaio 2013 con cui è stata attribuita la responsabilità di ufficio di posizione organizzativa "Tributi - Entrate" al dott. Andrea Marabotti, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

II. la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2013 con cui il dott. Andrea Marabotti è stato nominato funzionario responsabile dei tributi a decorrere dal 1° gennaio 2013;

RILEVATO:

- che l'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 prevede la condanna alle spese del giudizio della parte soccombente, spese che sono liquidate con la sentenza e che possono comunque essere compensate in tutto o in parte dalla Commissione Tributaria;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- I. di costituirsi nel giudizio relativo al ricorso sopra individuato dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca;
- II. di autorizzare il Dott. Andrea Marabotti, in qualità di responsabile dell'ufficio Tributi - Entrate e titolare di posizione organizzativa a difendere gli interessi dell'Amministrazione Comunale;
- III. di dare atto che l'eventuale condanna del Comune al pagamento delle spese processuali, in caso di soccombenza, rimarrà a carico dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.15 del Dlgs. 546/92;
- IV. di dare atto che la costituzione in giudizio di cui al presente atto non è soggetta alla pubblicità sulla rete Internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Capannori, 03/01/2014

Il Segretario Generale
Roberto Onorati / INFOCERT SPA